

Risulta apposta formula esecut. sul disposit. in data 28/10/2009 Avv. Faranda per : PETRUCCI,
ALTIGIERI, GIANFRANCESCHI, CORTESI.

16027



TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dr.ssa A. Baroncini in data 22.10.2009 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 24623/08 R.G. cont. cui sono riuniti i procedimenti nn.
24678/08; 24682/08 e 28912/08

TRA

**PETRUCCI WALTER, ALTIGIERI MASSIMILIANO, GIANFRANCESCHI LUDOVICO,
CORTESI DANILO** elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio degli
avv. R. Faranda, P. M. Crupi e S. Dell'Alpi che li rappresentano, giusta procura a margine dei
ricorsi riuniti

RICORRENTI

E

INNOVA SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in
Roma, via Crescenzo n.25 presso lo studio dell' Avv. E. Paparazzo che la rappresenta, giusta
procura in calce al ricorso notificato

RESISTENTE

Dispositivo

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:

dichiara l'inefficacia dei licenziamenti intimati ai ricorrenti per violazione della legge 223/91 e, per
l'effetto, condanna la società resistente alla loro reintegra nei posti di lavoro occupati alla data del
licenziamento, nonché al risarcimento del danno commisurato a tutte le mensilità delle rispettive
retribuzioni globali di fatto, dal giorno dei rispettivi licenziamenti a quello delle reintegrazioni, per
tutti detratto quanto altrimenti percepito in detto periodo.

Condanna la società resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00 oltre
accessori.

Motivazione riservata a sessanta giorni.

Così deciso in Roma, 22.10.2009

Il Giudice
Dott. Anna Baroncini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con i ricorsi riuniti i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso INNOVA spa, in persona del rappresentante legale "pro tempore", avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento loro intimato, per violazione degli artt. 1 e 3 legge 604/66 e degli artt. 4, 5 e 24 legge 223/91; per l'effetto, l'emissione dell'ordine di reintegra nel posto di lavoro; nonché la condanna della società convenuta al pagamento, in loro favore, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le mensilità dell'ultima retribuzione dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Deducevano i ricorrenti a sostegno della pretesa azionata:

che la procedura di cui alla legge 223/91 era stata aperta con comunicazione inviata unicamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali Filcam CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL ed alle relative RSA, non anche alla RSA della UIL, nel caso di specie il ricorrente Petrucci;

che nessuna comunicazione dell'apertura della procedura di mobilità del 30.7.2007 veniva inviata né alla struttura territoriale della FLAICA Uniti CUB né alla sua RSA, nonostante la predetta organizzazione avesse numerosi iscritti presso la società resistente e le precedenti procedure le fossero state comunicate;

che il verbale d'accordo redatto in data 14.11.2007 presso la Regione Lazio aveva previsto la messa in mobilità di un numero massimo di 30 lavoratori con esclusione dei livelli 6° e 6° S ed aveva individuato, ai sensi dell'art.5 legge 223/91, i seguenti criteri di scelta dei lavoratori: la non opposizione alla collocazione in mobilità; la maggior prossimità al trattamento di pensione di anzianità o di vecchiaia tenuto conto della durata del trattamento di mobilità; in subordine criteri tecnici, organizzativi e produttivi;

che la società resistente, nella scelta dei lavoratori da licenziare, non aveva applicato i predetti criteri; essendo rimasti in forza lavoratori con minore anzianità e minori carichi di famiglia rispetto ai ricorrenti;

che la società non ha mai effettuato la comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;

che la società non ha mai altresì indicato i motivi che hanno determinato l'eccedenza né ha provveduto ad indicare le ragioni tecniche, organizzative e produttive per cui aveva ritenuto di non poter adottare misure alternative idonee a evitare in tutto o in parte la riduzione del personale;

che i licenziamenti erano stati tempestivamente impugnati;

che nessun esito aveva sortito il tentativo obbligatorio di conciliazione promosso dinanzi alla DPL.

I ricorrenti deducevano l'illegittimità della collocazione in mobilità sotto molteplici profili: per violazione dei criteri legali di scelta dei lavoratori, in quanto i dipendenti rimasti in servizio avevano minore anzianità, minori carichi di famiglia e minor professionalità; per violazioni procedurali, in specie dell'art.4 IX comma L.223/91, per non essere state rese note le modalità di applicazione dei criteri di scelta di cui all'art.5 comma I.

Chiedeva pertanto dinanzi a questo Ufficio, quale conseguenza della violazione dei criteri di scelta dei singoli lavoratori, la declaratoria d'inefficacia del recesso intimato ai sensi dell'art.4 comma XII e dell'art.5 comma III della L.223/91 e l'emissione dell'ordine di reintegra nel posto di lavoro; la condanna della società convenuta al pagamento, in loro favore, a titolo di risarcimento del danno, di tutte le mensilità di retribuzione dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva la resistente società, contestando nel merito la configurabilità di una violazione dei criteri di scelta, e sostanzialmente offrendo la prova delle esigenze tecniche, organizzative e produttive sottese a ciascuno degli impugnati licenziamenti.

Espletata l'attività istruttoria con l'audizione dei testi Abbiasini Maurizio, Natalino Andrea e Franconeri Fabio, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusive autorizzate, il Giudice decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente evidenziare come, a seguito dell'entrata in vigore della L.223/91 sia sostanzialmente estranea al "thema decidendum" l'indagine circa le ragioni del ridimensionamento aziendale e l'esistenza di un effettivo programma di ristrutturazione e l'esistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive del posto ricoperto dal singolo lavoratore.

Il licenziamento collettivo costituisce infatti un istituto autonomo - ben distinto dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - per valutare la legittimità del quale deve aversi riguardo esclusivamente al rispetto dell'"iter procedurale" delineato dall'art.4 della citata legge, la cui violazione determina però l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art.18 L.300/70 (Cass.9045/00; Cass. 5662/99).

Ciò non significa che l'azione individualmente proposta dal lavoratore, laddove costui lamenti il mancato rispetto dei criteri di scelta, quindi una violazione della procedura, sia improponibile, perché così opinare equivarrebbe ad eliminare la possibilità di un controllo in concreto sul rispetto effettivo e non meramente formale della procedura di cui alla L. 223/91 e ad impedire l'applicabilità dell'art.18 Statuto dei Lavoratori, riconosciuta invece dalla giurisprudenza di legittimità.

Peraltro con una sentenza delle Sezioni Unite, la n.302/00, la Suprema Corte ha stabilito che "tutti gli obblighi di informazione e di trasparenza previsti dalla L.223/91 sono posti a garanzia non soltanto della funzione del sindacato ma anche dei diritti dei singoli lavoratori...che possono agire quindi giudizialmente per ottenere la dichiarazione di inefficacia, per vizi procedurali, dei provvedimenti aziendali".

Ancora e più precisamente statuisce in tal senso Cassazione Sezione Lavoro 9743/01, secondo cui "nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991 n.223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, l'inefficacia del licenziamento - che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonché all'ufficio provinciale del lavoro, contenente l'indicazione dei motivi dell'eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dal 3 comma dell'art.4 cit. - non è sanata dall'accordo sindacale comprensivo

dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che la forma di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti cui è affidato il controllo delle scelte dell'imprenditore"

Nel merito deve riconoscersi la sussistenza delle dedotte violazioni procedurali.

Parte convenuta non ha prodotto, come era suo specifico onere, documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento delle comunicazioni obbligatorie di cui i ricorrenti contestavano l'effettuazione – peraltro con contestazione particolarmente qualificata nel caso di Petrucci, essendo egli stesso RSA - senza che nessun rilievo possa assumere, a fronte del rigido sistema di preclusione del rito del lavoro, l'offerta di produzione successiva avanzata dalla difesa della società, peraltro rimasta a livello di mera dichiarazioni d'intenti.

A fronte di tale mancata produzione, peraltro, l'istruttoria dibattimentale non ha offerto neppure alcuna indicazione specifica sui criteri di scelta dei lavoratori, Intesa come individuazione dei singoli, con i loro carichi di famiglia e le loro diverse anzianità, essendosi esaminato solo l'aspetto residuale delle professionalità individuali.

Prova ne sia che i ricorrenti sono stati collocati in mobilità pur sostenendo di essere più anziani e con maggiori carichi di famiglia di molti altri lavoratori rimasti in servizio nell'azienda e, in difetto di analitiche indicazioni di ragguaglio tra i diversi lavoratori, le loro doglianze non sono neppure esaminabili.

La medesima giurisprudenza di legittimità sopra richiamata afferma che "la procedura prevista nei commi da 2 a 12 di detto articolo (4 L.223/91) non può considerarsi osservata da una comunicazione del datore di lavoro contenente soltanto i nomi dei licenziandi e le relative qualifiche...imponendo la menzionata legge un onere di dettagliate indicazioni, funzionali alla valutazione da parte sindacale...(e riguardanti...il numero, la collocazione aziendale e i *profili personali dei lavoratori eccedenti...*).

Orbene, nel caso di specie, non è stata offerta a questo giudice neppure una comunicazione di carattere generale del complesso dei nominativi dei licenziandi, da supportare con eventuali deposizioni testimoniali di conforto, per cui i criteri di effettuazione della scelta restano a tutt'oggi sconosciuti o meglio, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, tale scelta risulta ^{essere stata} parametrata esclusivamente sul criterio residuale delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

La domanda deve pertanto essere accolta perché fondata e, per l'effetto, deve dichiararsi l'illegittimità della collocazione in mobilità dei ricorrenti e, conseguentemente l'inefficacia del recesso intimato, con condanna della società convenuta in solido a reintegrare i ricorrenti nei posti di lavoro occupati alla data dei rispettivi licenziamenti ed a pagare loro, a titolo di risarcimento del danno, tutte le mensilità dell'ultima retribuzione dal licenziamento alla reintegrazione, detratto quanto altrimenti percepito in detto periodo, in fronte della specifica eccezione in tal senso sollevata da parte datoriale.

Alla soccombenza consegue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Questi i motivi della decisione in epigrafe.

Attesa la complessità, fissa in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva "ex lege"

Roma, 22.10.2009

Il Giudice

Dott. Anna Baroncini



IL CANCELLIERE CI
Cecilia Russo

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 30-10-09



IL CANCELLIERE CI
Cecilia Russo

V° PER AUTENTICA



Roma, il 10 NOV 2009



IL CANCELLIERE CI
Rossana Di Stefano